

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2572/89 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che le difficoltà che hanno giustificato l'esenzione, concessa in via transitoria a talune categorie di produttori greci, dagli obblighi prescritti agli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, non sono scomparse; che occorre pertanto prorogare per un'altra campagna viticola il regime derogatorio previsto per tali produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

*Articolo 1*

L'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3929/87 è modificato come segue :

\* *Articolo 16*

In Grecia, per le campagne viticole dal 1984/1985 al 1989/1990, i produttori che vendono la totalità del loro raccolto d'uva — salvo i quantitativi destinati al loro consumo familiare, della cui vinificazione si occupano personalmente per farlo trasformare da un terzo — sono dispensati dagli obblighi di cui agli articoli 1 e 3.

Per le uve vendute in conformità del primo comma, il vinificatore si fa rilasciare dal fornitore un attestato firmato indicante la resa per ettaro delle uve in questione. •

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.